

## **Prestazioni occasionali e comunicazione preventiva: quando è obbligatoria per gli Enti del terzo settore?**



Gentile Cliente,

Con la presente desideriamo fornire una disamina sull'**obbligatorietà** della **comunicazione preventiva**, finalizzata a svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell'impiego di lavoratori autonomi occasionali, **di cui al decreto-legge 146 del 2021, con il quale è stato introdotto l'obbligo, a carico dei committenti, di appunto comunicare preventivamente l'avvio di prestazioni di lavoro autonomo occasionale** all'Ispettorato territoriale del lavoro.

**Alla disposizione sono soggetti anche gli Enti del terzo settore?**

Vediamo con la presente informativa di chiarire tale aspetto.

**La Circolare è composta da N° 5 pagine inclusa la presente**

## Premessa

Il **decreto-legge 146 del 2021**, in un quadro di disposizioni volte a prevenire l'utilizzo di lavoratori in nero nei luoghi di lavoro, ha **introdotto l'obbligo, a carico dei committenti, di comunicare preventivamente l'avvio di prestazioni di lavoro autonomo occasionale all'Ispettorato territoriale del lavoro.**

Con **nota congiunta n. 29 dell'11 gennaio 2022**, l'Ispettorato nazionale del lavoro e il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali hanno fornito le **prime indicazioni in merito alle modalità operative per effettuare la comunicazione preventiva per le prestazioni di lavoro autonomo occasionale.** Con **nota congiunta n. 109 del 27 gennaio 2022** sono stati disposti chiarimenti in merito ai **soggetti obbligati**, con riferimento anche agli enti non profit.

Analizziamo nella presente informativa gli aspetti di interesse per questa ultima categoria di soggetti.

## Le prestazioni occasionali e la comunicazione preventiva

**Le prestazioni occasionali sono uno strumento usato dagli enti del terzo settore per retribuire alcune prestazioni lavorative** caratterizzate dall'autonomia, dall'occasionalità e dalla non abitualità del lavoratore.

In particolare:

- ✓ **il compenso del prestatore è soggetto a una ritenuta d'acconto del 20%** da versare entro il 16 del mese successivo alla prestazione lavorativa;
- ✓ fino a un compenso massimo di €5.000,00 non ci sono obblighi previdenziali ulteriori, mentre al superamento di questa soglia sono dovuti i contributi previdenziali nella misura di 1/3 a carico del lavoratore e 2/3 a carico del committente;
- ✓ fino **al 21 dicembre 2021** il lavoratore emetteva, una volta percepito il compenso, una nota con l'indicazione del compenso e della ritenuta con apposizione di una marca da bollo da 2,00 euro per gli importi superiori a 77,47 euro;
- ✓ **dal 21 dicembre 2021** è obbligatorio provvedere a una comunicazione preventiva prima dell'avvio del rapporto del lavoro.

L'obbligo di comunicazione non si applica:

1. **alle collaborazioni coordinate e continuative**, comprese quelle etero-organizzate già oggetto di comunicazione preventiva;
2. ai rapporti instaurati ai sensi e nelle forme dell'art. 54-bis del D.L. n. 50/2017 (conv. da L. n. 96/2017 e modificato dalla legge 197-2022) ossia **prestazioni occasionali con contratto telematico INPS**);
3. **alle professioni intellettuali**, oggetto della apposita disciplina contenuta negli artt. 2229 c.c. ed in genere tutte le attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime IVA;

4. ai **rapporti di lavoro "intermediati da piattaforma digitale**, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'articolo 67, comma 1, lettera l), TUIR" (ad es. riders, traduttori e insegnanti online ecc.), che sono soggetti a specifici obblighi di comunicazione (DL 152 2021 e DM 31-2022) da espletare entro il ventesimo giorno del mese successivo all'instaurazione del rapporto di lavoro.

#### **La comunicazione:**

- ✓ deve essere **effettuata prima dell'inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale**;
- ✓ deve essere effettuata all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio in base al luogo dove si svolge la prestazione, mediante SMS o posta elettronica,

#### **La mail dovrà contenere:**

- dati del committente e del prestatore;
- luogo della prestazione;
- sintetica descrizione dell'attività;
- data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta
- l'opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese). Nell'ipotesi in cui l'opera o il servizio non sia compiuto nell'arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione;
- l'ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell'incarico.

### **OSSERVA**

Una comunicazione già trasmessa potrà sempre essere annullata o i dati indicati modificati in qualunque momento purché antecedentemente all'inizio della prestazione.

**In assenza di uno o più dei requisiti minimi indicati, la comunicazione sarà considerata omessa.** Eventuali errori formali e non sostanziali, cioè che consentano comunque di individuare le parti del rapporto (committente e prestatore), la data e il luogo di svolgimento della prestazione non inficiano la trasmissione della stessa entro i termini e pertanto la comunicazione si ritiene non omessa.

**È fatto obbligo ai committenti di conservare copia della comunicazione inviata**, poiché non trasmessa a mezzo PEC ma per mail ordinaria, che dovrà essere esibita in caso di accesso da parte del personale ispettivo.

#### **Comunicazione preventiva e ETS**

Sebbene la nota esplicativa sulla normativa del Ministero del lavoro del 29 dicembre 2021 esplicitasse che **la normativa si applica solo a chi è imprenditore** rimanevano dei dubbi su come comportarsi per gli enti del terzo settore.

L'Ispettorato Nazionale del lavoro e il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con **nota congiunta n. 109 del 27 gennaio 2022** hanno chiarito che **gli Enti del Terzo settore, che svolgono**

**esclusivamente attività non commerciale, non sono ricompresi tra i soggetti tenuti ad effettuare la comunicazione preventiva per i lavoratori occasionali.**

## OSSERVA

Per completezza di esposizione, si osservi che è stato precisato che **sono esonerati dall'obbligo di comunicazione preventiva per i rapporti di collaborazione occasionale**, oltre che gli Enti del Terzo settore che svolgono esclusivamente attività non commerciale, **anche**:

- le aziende di vendita diretta a domicilio per la figura dell'incaricato alla vendita occasionale;
- il rapporto con il procuratore d'affari occasionale così come le prestazioni di natura prettamente intellettuale: correttori di bozze, i progettisti grafici, i lettori di opere in festival o in libreria, i relatori in convegni e conferenze, i docenti e i redattori di articoli e testi;
- le prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese da lavoratori dello spettacolo;
- le prestazioni di lavoro autonomo svolte in favore delle ASD e SSD;
- gli studi professionali, non organizzati in forma di impresa, non sono tenuti ad effettuare la comunicazione che si riferisce esclusivamente ai committenti che operano in qualità di imprenditori;
- i rapporti con le pubbliche amministrazioni (art. 1, co. 2, D.lgs. n. 165/2001);
- i rapporti di lavoro domestico (art. 2240 e ss. c.c.);
- le organizzazioni sindacali e associazioni datoriali;
- i partiti politici;
- le organizzazioni culturali, religiose e di tendenza purché i servizi e i beni prodotti vengano immessi sul mercato a prezzo "politico", ovvero, ad un prezzo inidoneo a coprire i costi relativi ai fattori produttivi;
- le ONLUS.

L'obbligo della comunicazione preventiva in argomento **riguarda** dunque **"esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori"** ma là dove gli enti qui interessati svolgano, **anche in via marginale**, un'attività d'impresa **"sono tenuti all'assolvimento dell'obbligo con riferimento ai lavoratori autonomi occasionali impiegati nell'attività imprenditoriale"**.

## ESEMPIO

Una ETS organizza un corso di formazione rivolto a terzi a pagamento; il docente è un lavoratore autonomo occasionale → l'ente avrà l'obbligo di comunicare all'Ispettorato territoriale del lavoro l'avvio della prestazione poiché la stessa si inserisce in un'attività di tipo commerciale.

Una ETS organizza un corso di formazione gratuito rivolto a terzi; il docente è un lavoratore autonomo occasionale → l'Ente non ha obbligo di comunicare l'avvio della prestazione occasionale.

In sintesi quindi:

- ✓ **gli ETS che non svolgono attività di impresa non sono soggetti alla comunicazione preventiva** degli incarichi di collaborazione occasionale;

- ✓ sono, invece, tenuti alla comunicazione, **gli ETS titolari di partita IVA per i lavoratori impiegati nell'attività svolta in modo imprenditoriale.**

## OSSERVA

Può succedere, dunque, che **in capo a un medesimo Ente possano coesistere lavoratori occasionali per i quali è stata fatta la comunicazione preventiva, e lavoratori per i quali non è stata fatta poiché impiegati nell'attività non commerciale.**

**Fine della Circolare N° 61/2023**